

Convegno Fiera Millenaria Gonzaga 2023

Il contratto di soccida tra Fisco e Cassazione

Dott. Gennaro Vecchione
Responsabile del Servizio Tributario e Fiscale Coldiretti



COLDIRETTI

Gonzaga, 4 settembre 2023

Nozioni di carattere generale – profili civilistici (1-2)

La soccida è un contratto di tipo associativo in cui «*il **soccidante** e il **soccidario** si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano*» (cfr. art. 2170, comma 1, codice civile).

L'accrescimento consiste nei parti sopravvenuti e nel maggior valore intrinseco che ha il bestiame al termine del contratto (cfr. art. 2170, comma 2, codice civile).

Nel contratto di soccida sono ravvisabili i seguenti elementi:

- comunanza di scopo tra soccidante e soccidario
- comunanza degli effetti in capo ai contraenti



COLDIRETTI

Sia il soccidante che il soccidario sono soggetti al **rischio d'impresa**.

Nozioni di carattere generale – profili civilistici (2-2)

Il codice civile prevede tre tipologie di contratti di soccida (i.e. soccida semplice, soccida parziaria e soccida con conferimento di pascolo).

La tipologia contrattuale più diffusa è la **Soccida semplice** (artt. 2171-2181, codice civile) in cui il bestiame è conferito dal soccidante previa stima iniziale dello stesso. La stima non conferisce la proprietà del bestiame al soccidario, ma serve come base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto.

N.B. Il soccidante e il soccidario possono stabilire che sia il soccidante a cedere l'intera quantità di animali e che spetti al soccidario un importo in denaro corrispondente alla quota di accrescimenti ad esso attribuibili (c.d. **soccida monetizzata**).



Adempimenti amministrativi

Il soccidante e il soccidario devono provvedere ai seguenti adempimenti amministrativi:

- 1) stipula del **contratto** di soccida
- 2) redazione di un **verbale di inizio ciclo** con l'indicazione del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso, dell'età e del prezzo di mercato degli animali conferiti
- 3) redazione di un **verbale di fine ciclo** (analogo al verbale di inizio ciclo) da cui risulta: la quantità iniziale di animali conferiti, le mortalità, gli animali ritirati alla fine del ciclo e la determinazione degli accrescimenti spettanti al soccidario. Dal verbale risultano anche gli altri elementi utili a determinare gli accrescimenti



Profili fiscali ai fini dell'IVA (1/2)

La ripartizione degli accrescimenti può avvenire nelle due modalità seguenti

Ripartizione del bestiame in un numero di capi corrispondente agli accrescimenti maturati dal soccidario

Gli atti generatori il contratto di soccida (i.e. conferimenti) e gli atti estintivi del rapporto contrattuale (i.e. divisione del bestiame) non assumono rilievo ai fini dell'IVA e, dunque, non ne sono assoggettati.

Sui successivi atti di cessione è possibile, sia per il soccidante che per il soccidario, detrarre l'IVA assolta sugli acquisti dei beni necessari allo svolgimento dell'attività.



COLDIRETTI

Profili fiscali ai fini dell'IVA (2/2)

Monetizzazione

Nel caso in cui il soccidante acquisisca l'intera quantità di animali e versi in denaro la quota di accrescimento spettante al soccidario, il compenso non è soggetto ad IVA.

La soccida monetizzata comporta per il soccidario l'indetraibilità dell'IVA dei costi sostenuti per l'allevamento in soccida, ciò in quanto il soccidario non pone in essere nessuna operazione imponibile ai fini IVA.

Sul punto l'amministrazione finanziaria non considera possibile la detrazione IVA posto che il soccidario non pone in essere nessuna operazione imponibile ai fini IVA.

In tal senso sono intervenute diverse pronunce della Cassazione. In particolare, la Sentenza Cassazione civile Sez. Trib. n. 8727 del 10/04/2013 ha stabilito che *«l'IVA pagata a seguito delle spese sostenute per la costruzione della porcilaia non può essere portata in detrazione perché tali spese erano inerenti al progettato svolgimento del contratto di soccida, che non è soggetto ad IVA se non in riferimento al soggetto che proceda alla vendita del bestiame...»*.

Recenti orientamenti della giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione n. 15764/2023)

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva disconosciuto la possibilità di cedere i prodotti tra soccidante e soccidario.

La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, ha invece ammesso le cessioni tra soccidante e soccidario.

La CTR «aveva escluso la soggettività passiva Iva del soccidario sull'assunto che la commercializzazione dei prodotti era stata effettuata dal solo soccidante mentre il primo si era limitato a fruire degli utili per i quali il contratto di soccida aveva stabilito, quale modalità esclusiva di ripartizione dell'accrescimento, la monetizzazione della quota di riparto spettante al soccidario.

La soggettività passiva del soccidario, infatti, derivava dalla natura stessa del contratto agrario in essere, senza che assumesse rilievo la distinzione tra soccidante e soccidario; in ogni caso, la cessione al soccidante della quota parte dei prodotti era stata regolarmente fatturata, con separata indicazione dell'Iva dovuta in rivalsa, sicché il contribuente aveva effettuato regolari operazioni imponibili, senza che rilevasse, a tal fine, che la cessione fosse avvenuta al soccidante anziché a terzi soggetti».

Recenti orientamenti della giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione n. 15764/2023)

La Corte di Cassazione **ha accolto il ricorso del contribuente** sostenendo che: *«essendo entrambi imprenditori agricoli, sia il soccidante che il soccidario, con riguardo alla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633/1972, derivanti dal comune esercizio dell'impresa di allevamento, sono soggetti passivi ai fini Iva e possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'Iva di cui all'art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni compiute verso terzi. A maggior ragione, dunque, sia il soccidante che, come nella specie, il soccidario possono portare in detrazione l'Iva relativa agli acquisti di beni strumentali per l'esercizio dell'attività e, in ipotesi, ricorrendone i presupposti di legge, chiedere il rimborso del credito Iva medesimo».*